



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Massimo Caratelli	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 18/12/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La controversia verte sulla contestazione delle segnalazioni nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di dati negativi concernenti una carta di credito accordata dalla convenuta, successivamente estinta.

In particolare, in data 29 aprile 2009, il ricorrente otteneva dall'intermediario una carta di credito, con limite di utilizzo pari a euro 1.600,00 e rimborso mensile degli addebiti.

Dal mese di luglio 2011, il ricorrente non provvedeva più ad alcun pagamento mensile, accumulando, a inizio 2012, una esposizione debitoria pari a euro 1.551,87.

In data 5 agosto 2011, la convenuta inviava al ricorrente lettera raccomandata contenente il preavviso di registrazione dei dati negativi nei Sistemi di Informazioni Creditizie e nell'Archivio informatizzato delle carte di pagamento istituito presso la



Banca d'Italia. Contestualmente, l'intermediario teneva aggiornato il cliente sulle somme dovute mediante l'invio di estratti conto periodici, mai restituiti al mittente per mancato recapito. A partire dal mese di ottobre 2011, gli stessi estratti conto riportavano il preavviso di registrazione dei dati negativi nei SIC e nella CAI.

In data 25 maggio 2012, il rappresentante di parte ricorrente presentava formale reclamo all'intermediario con istanza di cancellazione dei dati negativi inerenti la carta di credito accordata dalla convenuta, in ragione del mancato rispetto dell'obbligo di preavviso e *per totale mancanza del presupposto sostanziale della grave situazione finanziaria*.

Rimaste senza esito le proprie istanze, con ricorso del 27 giugno 2012, il ricorrente - con l'assistenza di un avvocato - rinnova le lamentele già espresse nel reclamo, e chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, così come descritti:

- impossibilità di accedere al credito e perdita di occasione contrattuale o chance, che quantifica in euro 5.000,00;
- necessità di ricorrere a servizi resi da un professionista e un legale, che quantifica in euro 2.000,00;
- lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore e all'immagine, che quantifica in euro 3.000,00;
- turbamento d'animo e di sofferenza psicologica, che quantifica in euro 3.000,00.

Al ricorso replica l'intermediario, chiedendone il rigetto. La convenuta afferma che non sussiste l'interesse ad agire del ricorrente in quanto non risultano, almeno alla data del ricorso, segnalazioni in Sistemi informativi creditizi, né in CAI. Nelle deduzioni eccepisce comunque l'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente sulla mancanza di prova del preavviso di segnalazione. Fa presente altresì di aver inviato un preavviso tramite lettera raccomandata unitamente alla comunicazione di revoca della carta. L'intermediario chiede, altresì, di respingere le richieste risarcitorie, vista l'inaccoglibilità della istanza di cancellazione delle segnalazioni contestate e in quanto tali richieste risultano prive di alcuna prova documentale.

La convenuta ritiene, inoltre, infondata l'istanza di rimborso delle spese legali, non essendo tale supporto necessario per la procedura ABF.

DIRITTO

Il ricorso non può ritenersi fondato.

Quanto all'iscrizione presso i SIC, come è noto, la materia è regolata dal "Codice di deontologia e di buona condotta", che attua i principi in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Codice della Privacy, la cui osservanza *costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali* (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003). Ciò premesso, a mente dell'articolo 4, comma 7, di tale Codice deontologico, la segnalazione negativa del nominativo di un debitore in un archivio di informazioni creditizie privato deve essere preceduta da una comunicazione di imminente iscrizione.

Al riguardo giova evidenziare che l'effettività della regola enunciata non può prescindere dalla circostanza che il preavviso di segnalazione debba essere non solo inviato, ma debba altresì pervenire a conoscenza della persona alla quale è destinato (art. 1334 c.c.).

Ora, alla stregua dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette a una determinata persona si *reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario*; circostanza, questa, che per giurisprudenza costante anche della Corte di legittimità, è suscettibile di prova mediante la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione (cfr. Cass., sez. III civile, 8 agosto 2007, n. 17417; 4 giugno 2007, n. 12954; sez. II civile, 13 aprile 2006, n. 8649; sez. I, 16 gennaio 2005, n. 758). Nel caso di specie, risulta agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata di preavviso datata 5 agosto 2011 con la quale si comunica la revoca della carta e si diffida il ricorrente a provvedere al pagamento avvertendolo che in caso contrario si provvederà alle segnalazioni in CAI e in un sistema informativo creditizio regolato dal Codice deontologico. Il Collegio ritiene, pertanto, che la domanda di cancellazione dai SIC avanzata dal ricorrente debba essere rigettata.

In quanto poi alla segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria, è opportuno prendere le mosse dal fatto certo dell'inadempimento afferente le spese relative agli acquisti effettuati con la carta, che ha causato la revoca della stessa da parte della convenuta a ottobre 2011. Tale evento comporta l'inevitabile e contestuale segnalazione in CAI dei dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare, così come disposto dall'art. 8, Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, modificato il 16 marzo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2005, che disciplina il funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di Allarme Interbancaria). Trattandosi di atto dovuto, a prescindere dall'inoltro di un preavviso di segnalazione, peraltro depositato agli atti anche se non previsto dalla normativa di riferimento, si esclude ogni illegittimità e conseguente responsabilità della convenuta. Ciò premesso, va tuttavia precisato che l'intermediario ha comunque provveduto alla cancellazione della segnalazione in CAI il 28 giugno 2012, producendo al riguardo una visura non contestata da parte attrice.

Dalla inaccogliabilità delle istanze di cancellazione delle segnalazioni contestate deriva il rigetto delle richieste risarcitorie, di per sé comunque sprovviste di supporto probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS